Codice di condotta per i partner commerciali di KME SE e di tutte le società sotto la sua influenza di controllo diretta o indiretta

KME SE e le società di cui KME SE ha un'influenza di controllo diretta o indiretta ("**KME**") si aspettano che i loro partner commerciali rispettino i principi di seguito indicati, che si basano su standard stabiliti a livello globale come, in particolare, il "Global Compact delle Nazioni Unite", i "Principi Guida delle Nazioni Unite in materia di business e diritti umani", la "Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro" e le "Linee guida OCSE per le imprese multinazionali"[1].

Il partner commerciale assume, con la presente, un impegno vincolante a:

A. ETICA ED INTEGRITA'

- garantire che le attività siano pienamente conformi ai principi etici e a tutte le disposizioni della normativa applicabile;
- non consigliare, tollerare o partecipare (sia direttamente che indirettamente, attivamente o passivamente) ad alcuna azione che possa comportare corruzione e /o concussione.
 Ciò include anche non offrire o concedere vantaggi illegali a nessuno (compresi i cosiddetti "pagamenti agevolativi", destinati ad accelerare o garantire il completamento di un processo amministrativo di routine), né richiederli o accettarli da alcun soggetto, con il fine di ottenere un vantaggio personale o creare rapporti di dipendenza;
- condurre ragionevoli processi di *due diligence* per prevenire e individuare la corruzione e la concussione in tutti gli accordi commerciali;
- segnalare qualsiasi episodio di corruzione e concussione, anche solo tentato o sospettato, nonché ogni altro comportamento fraudolento di qualsiasi natura, da chiunque posto in essere;
- evitare qualsiasi situazione che possa comportare conflitti di interesse o che possa interferire con la capacità di adottare decisioni imparziali;
- segnalare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, fin dalla fase di negoziazione con KME;
- assumere un atteggiamento equo e corretto e rispettare le disposizioni giuridiche applicabili a tutela della concorrenza leale. In particolare, non concludere accordi o coordinare comportamenti con altre società che abbiano lo scopo o possano impedire, limitare o falsificare la concorrenza, in conformità alle disposizioni del diritto della concorrenza applicabile, e non sfruttare alcuna posizione monopolistica;
- segnalare qualsiasi comportamento anticoncorrenziale, anche solo sospetto;
- garantire che le pratiche commerciali siano conformi a tutte le leggi, le politiche e i regolamenti applicabili, comprese le sanzioni economiche e gli embarghi, che regolano l'esportazione e il trasferimento di prodotti, componenti, dati tecnici e servizi. Fornire informazioni veritiere e corrette e, se necessario, ottenere permessi e/o licenze di esportazione.
- ottemperare alle norme di legge applicabili in materia di antiriciclaggio, nonché agli standard internazionali in materia e non richiedere l'utilizzo di contanti o altri metodi di pagamento non tracciabili;
- operare nel pieno rispetto delle politiche di qualità di KME e dei requisiti contrattuali applicabili, verificandone costantemente il rispetto da parte del proprio personale e dei propri fornitori;
- esercitare la dovuta diligenza in termini di qualità e sostenibilità nella progettazione, produzione e collaudo dei prodotti;

[1] Tutti gli standard, le leggi, i regolamenti e le convenzioni richiamati nel presente Codice di condotta si riferiscono sempre alla versione più recente.

- sviluppare, attuare e mantenere metodi e processi efficaci per ridurre al minimo il rischio di consegna di prodotti e materiali contraffatti;
- rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di approvvigionamento diretto e indiretto di metalli e minerali critici provenienti dalle zone di conflitto;
- prendere le opportune misure volte ad evitare l'uso di materie prime che finanzino direttamente o indirettamente gruppi armati che violano i diritti umani.

B. DIRITTI UMANI, SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTE

- rispettare gli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di lavoro e diritti umani, come definiti nei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
 Rispettare nello specifico:
 1. il divieto di impiegare minori al di sotto dell'età in cui termina l'istruzione obbligatoria secondo la legge del luogo di lavoro, età che non deve essere inferiore a 15 anni, salvo che la legge del luogo di lavoro vi deroghi in conformità con l'articolo 2, paragrafo 4, e con gli articoli da 4 a 8 della Convenzione n. 138 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 26 giugno 1973 sull'età minima per l'ammissione al lavoro;
 2. il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile per i minori di 18 anni, in conformità con l'articolo 3 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 182 del 17 giugno 1999 sul divieto e sull'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;
 3. il divieto dell'impiego di persone nel lavoro forzato, che comprende qualsiasi lavoro o servizio che viene richiesto a una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale essa non si è offerta volontariamente, ad eccezione di lavori o servizi compatibili con l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 29 del 28 giugno 1930 sul lavoro forzato o obbligatorio o con l'articolo 8 (b) e (c) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966;
 4. il divieto di tutte le forme di schiavitù, di pratiche analoghe alla schiavitù, di altre forme di dominazione od oppressione nell'ambiente di lavoro, come lo sfruttamento economico o sessuale e l'umiliazione;
 5. il divieto di non ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla legge del luogo di lavoro, se ciò comporta il rischio di infortuni sul lavoro o di rischi per la salute legati al lavoro, in particolare a causa:
 a) di standard di sicurezza evidentemente insufficienti nella predisposizione e manutenzione del posto di lavoro, della postazione e delle attrezzature di lavoro,
 b) dell'assenza di misure di protezione adeguate per evitare l'esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici,
 c) dell'assenza di misure per prevenire l'eccessivo affaticamento fisico e mentale, in particolare attraverso un'organizzazione del lavoro inadeguata in termini di orari di lavoro e pause di riposo, oppure
 d) dell'inadeguatezza della formazione e dell'addestramento dei lavoratori;
 6. il divieto di non tutelare la libertà di associazione, secondo cui:
 a) i lavoratori sono liberi di formare o aderire ai sindacati,
 b) la formazione, l'adesione e l'appartenenza a un sindacato non possono essere utilizzate come motivo di discriminazione o ritorsione ingiustificata,
 c) i sindacati possono operare liberamente e in conformità alla legge del luogo di lavoro; ciò include il diritto di sciopero e il diritto alla contrattazione collettiva;

7. il divieto di disparità di trattamento in ambito lavorativo, ad esempio in base all'origine nazionale ed etnica, all'origine sociale, allo stato di salute, alla disabilità, all'orientamento sessuale, all'età, al sesso, alle opinioni politiche, alla religione o alle convinzioni personali, a meno che ciò non sia giustificato dalle esigenze lavorative; la disparità di trattamento comprende in particolare il pagamento di una retribuzione diseguale per un lavoro di pari valore;
8. il divieto di privare i lavoratori di un salario ragionevole; questo sarà almeno il salario minimo determinato dalla normativa applicabile e sarà altrimenti determinato dalla legge del luogo di lavoro;
9. il divieto di provocare alterazioni dannose del suolo, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, emissioni acustiche dannose o consumo eccessivo di acqua, che:
 a) compromettano in modo significativo le basi naturali per la conservazione e la produzione di cibo,
 b) neghino ad una persona l'accesso all'acqua potabile,
 c) impediscano l'accesso di una persona ai servizi igienici,
 d) danneggino la salute di una persona;
10. il divieto di sgombero e sottrazione illegale di terreni, foreste e acque associati all'acquisizione, allo sviluppo o ad altro uso di terreni, foreste e acque, il cui uso assicura la base di esistenza di una persona;
11. il divieto di assumere o utilizzare guardie di sicurezza private o pubbliche per proteggere il progetto dell'azienda se, a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte dell'azienda nell'utilizzo delle guardie di sicurezza
 a) il divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti viene disatteso,
 b) la vita o l'incolumità fisica viene ferita,
 c) vengono compromesse la libertà di associazione e la libertà di organizzazione;
12. il divieto di un'azione o di un'omissione in violazione di un dovere che vada oltre i numeri da 1 a 11, che sia direttamente in grado di pregiudicare una posizione giuridica protetta in modo particolarmente grave e la cui illegittimità risulti evidente da una valutazione ragionevole di tutte le circostanze in esame.

- adottare misure che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione in generale contro i rischi derivanti dai processi di lavorazione, dai prodotti e servizi.
- rispettare le normative applicabili e gli standard internazionali in materia ambientale.
 Qualora rilevante, assicurare che sia rispettato nello specifico:
 1. il divieto di fabbricazione di prodotti addizionati di mercurio in conformità all'Art. 4, par. 1, e all'allegato A, parte I, della Convenzione di Minamata sul mercurio del 10 ottobre 2013 (Convenzione di Minamata);
 2. il divieto di utilizzare il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione, come sancito nell'Art. 5, par. 2, e nell'Allegato B, parte I, della Convenzione di Minamata, a partire dalla data di eliminazione graduale specificata nella Convenzione per i rispettivi prodotti e processi;
 3. il divieto di trattamento dei rifiuti di mercurio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11(3) della Convenzione di Minamata;
 4. il divieto di produzione e uso di sostanze chimiche ai sensi dell'Art. 3, par. 1, lett. a), e dell'Allegato A della Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti (Regolamento Delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020);

5. il divieto di gestire, raccogliere, immagazzinare e smaltire i rifiuti in modo non ecologico, in conformità alle normative vigenti nella giurisdizione applicabile, ai sensi dell'Art. 6, par. 1, lett. d), punti i) e ii), della Convenzione POP;
6. il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'Art. 1, par. 1, e di altri rifiuti ai sensi dell'Art. 1, par. 2, della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989 (Convenzione di Basilea) e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (Regolamento (CE) n. 1013/2006):
 a) a una parte contrattuale che ha vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (Art. 4, par. 1, lett. b), della Convenzione di Basilea),
 b) a uno Stato importatore, ai sensi dell'Art. 2, par. 11, della Convenzione di Basilea, che non abbia dato il proprio consenso scritto alla particolare importazione, se tale Stato importatore non ha vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi (Art. 4, par. 1, lett. c), della Convenzione di Basilea),
 c) a una parte non contrattuale della Convenzione di Basilea (Art. 4, par. 5, della Convenzione di Basilea),
 d) a uno Stato importatore se tali rifiuti pericolosi o altri rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto in tale Stato o altrove (Art. 4, par. 8, prima frase, della Convenzione di Basilea);
7. il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi dai paesi elencati nell'allegato VII della Convenzione di Basilea verso paesi non elencati nell'allegato VII (Art. 4A della Convenzione di Basilea, Art. 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006);
8. il divieto di importazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti da un paese non aderente alla Convenzione di Basilea (Art. 4, par. 5, della Convenzione di Basilea).

C. <u>SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E ACCURATEZZA DEI DOCUMENTI</u>

- garantire che tutte le informazioni sensibili, riservate e di proprietà di KME siano adeguatamente protette;
- stabilire misure e controlli efficaci per garantire che la creazione, conservazione e gestione dei documenti aziendali siano svolte in maniera sicura ed accurata, impegnandosi a non modificare alcun documento al fine di nascondere o travisare la transazione sottostante;
- segnalare qualsiasi violazione dei dati o incidente di sicurezza, sospetto o effettivo, non appena ne viene a conoscenza, se la violazione dei dati/incidente di sicurezza riguarda il rapporto commerciale con KME;
- rispettare la proprietà (compresa la proprietà intellettuale) di terzi;
- fornire, durante il rapporto commerciale con KME, informazioni contabili corrette, veritiere e complete.

KME si riserva il diritto di verificare in modo ragionevole il rispetto del presente Codice di condotta da parte dei suoi partner commerciali. A tal fine, KME ed il partner commerciale concorderanno l'ambito, la durata ed il luogo di tali verifiche. Il partner commerciale si impegna ad agevolare attivamente tale controllo, a garantire a KME l'accesso alle sue strutture operative conformemente agli accordi, a far sì che i propri dipendenti siano disponibili per incontri, e a rispondere prontamente e in modo esaustivo alle richieste di informazioni.

Il partner commerciale ed i suoi dipendenti, nonché le parti interessate in generale, sono invitate a segnalare le violazioni del presente Codice di condotta all'Ufficio Compliance di KME (compliance@kme.com) o attraverso i canali di reporting implementati da KME.
I dettagli sono disponibili sul sito web di KME, nella sezione dedicata (https://www.kme.com).
Il partner commerciale è tenuto a cooperare in occasione di indagini su presunte violazioni. Qualora stabilito dalla normativa applicabile ed in linea con i propri sforzi di dovuta diligenza, il partner commerciale deve istituire un proprio sistema per la gestione di reclami e segnalazioni o supportare i meccanismi extragiudiziali specifici del settore di riferimento o del Paese.

Il partner commerciale è consapevole che KME SE e le società sotto la sua influenza di controllo diretta o indiretta si riservano il diritto di adeguare i requisiti ed i principi del presente Codice di Condotta in base alle modifiche degli standard internazionali sopra menzionati e che si aspettano che tali adeguamenti, entro limiti ragionevoli, siano accettati. Il partner commerciale è fondamentalmente d'accordo in proposito.

I requisiti e i principi del presente Codice di Condotta sono parte integrante degli obblighi contrattuali tra KME ed i propri partner commerciali. Il partner commerciale dichiara pertanto il suo accordo incondizionato con il presente "Codice di condotta per i partner commerciali di KME SE e tutte le società sotto la sua influenza di controllo diretta o indiretta" e si impegna a comunicare i suoi requisiti e principi, ovvero linee guida comparabili, a terzi coinvolti nell'adempimento del rapporto contrattuale con KME.

In caso di violazioni significative da parte del partner commerciale del presente Codice di condotta, KME si riserva il diritto di interrompere il rapporto commerciale in base alla normativa applicabile.

……., lì ……

…….. ……..
Timbro aziendale Nome/cognome in stampatello

……..
Firma